



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Dott. Ettore Capizzi | Presidente |
| Dott. ssa Lucia Fanti | Consigliere |
| Dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 1435 R.G.A.C. dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 3/6/2020 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art 83 lett. h d.l. 17/3/2020 n° 18 conv. in legge n° 27/20 ed ulteriormente modificato con d.l. 30/4/2020 n° 28 e vertente

TRA

[REDACTED]

elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FRANCESCHI FRANCESCO in Roma Viale Giuseppe Mazzini n° 131 che li rappresenta e difende in forza di procura in atti

Appellanti

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa in persona del legale rappre-



sentante pro tempore c.f. 00884060526

elettivamente domiciliata in Roma LARGO GIUSEPPE TONIOLO, 6 presso lo studio degli Avv.ti MORERA UMBERTO e SATTA GIUSEPPINA, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti

Appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 1147/19 pubblicata il 16/1/2000 e 19 in materia di contratto bancario

Conclusioni: le parti hanno concluso come da memorie depositate nei termini di cui al decreto in data 25/5/2020

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

██████████ e ██████████ hanno impugnato la sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Roma ha respinto la domanda da essi proposta nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa volta a sentir accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso contrattualmente convenuto nel contratto di finanziamento stipulato dalle parti in data 25/7/2006; la violazione del principio dell'equivalenza dei tassi, la violazione del principio di trasparenza e buona fede contrattuale, il superamento del tasso soglia di usura al momento della sottoscrizione del contratto, nonché l'omessa indicazione del TAE, con conseguente declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi a qualunque titolo convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 comma 2 c.c. e condanna della Banca al pagamento della somma di € 50.603,86, a titolo di interessi illegittimamente percepiti in quanto usurari o in subordine al pagamento della somma di € 29.025,61, a titolo di restituzione di interessi illegittimamente pretesi in forza di una clausola indeterminata, in quanto il tasso contrattualmente convenuto non corrisponde al tasso effettivamente utilizzato per il calcolo delle rate nel piano di ammortamento.

Con il primo motivo di appello gli appellanti hanno lamentato l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione censurando il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto inammissibili, in quanto costituenti mutatio libelli, le ulteriori domande concernenti l'indeterminatezza del tasso



contrattualmente convenuto, la violazione del principio dell'equivalenza dei tassi, la violazione del principio di trasparenza e buona fede contrattuale, l'omessa indicazione del TAE e la richiesta formulata, in via subordinata, di condanna della Banca al pagamento dell'importo di €29.025,61, poiché avanzate con la memoria ex art. 183 comma 6 n° 1 c.p.c. e qualificate come "nuove", essendo diversa l'originaria causa petendi sottesa alla domanda introduttiva, limitata alla nullità della pattuizione dei tassi per violazione delle norme antiusura.

Gli appellanti hanno dedotto che, sulla scorta del recente indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 22404 del 13 settembre 2018, la domanda non avrebbe dovuto essere considerata inammissibile, trattandosi di una mera emendatio libelli, poiché i fatti posti a fondamento di tale domanda erano stati già enunciati nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio e poi semplicemente ribaditi nella memoria ex art. 183 comma 6 n° 1 c.p.c..

Con il secondo motivo di appello gli appellanti hanno lamentato l'erroneo rigetto dell'istanza di c.t.u. contabile, ritenuta dal Tribunale esplorativa, laddove la parte attrice aveva assolto all'onere di allegazione delle irregolarità contestate, depositando quattro piani di ammortamento allegati alla perizia di parte.

Si è costituita la Banca appellata che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e nel merito ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto.

Il primo motivo di appello è sufficientemente specifico alla luce dell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c. espressa da Cass. Civ. SU n°27199/17.

Nel merito rileva la Corte che effettivamente gli attori alle pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione avevano lamentato la difformità del tasso applicato nel piano di ammortamento per il calcolo della rata, la violazione del principio dell'equivalenza dei tassi, la violazione del principio di trasparenza e buona fede contrattuale oltre al superamento del tasso soglia di usura al momento della sottoscrizione del contratto e all'omessa indicazione del Tae, deducendo in via principale di avere diritto al rimborso di € 50.603,86 a titolo di tassi usurari illegit-



timamente versati alla banca ed in via secondaria della somma di € 29.052,61 per il ricalcolo al tasso sostitutivo degli interessi non dovuti a causa della difformità tra il tasso di interesse contrattualmente convenuto e quello effettivamente utilizzato per il calcolo delle rate e non reso noto ai clienti.

Tuttavia nelle conclusioni dell'atto di citazione gli attori si erano limitati a chiedere soltanto la condanna della Banca al pagamento della somma di € 50.603,86 a titolo di interessi usurari versati e non dovuti .

Solo nella memoria ex art. 183 sesto comma n° 1 cpc gli attori avevano pure chiesto, in via subordinata, il rimborso della somma di €29.052,61 a titolo di maggiori interessi non dovuti per la nullità della relativa clausola sotto il diverso profilo della indeterminatezza del tasso.

Orbene, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 22404/18, tale domanda non può essere considerata nuova ed inammissibile, poiché si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed è domanda comunque connessa per alternatività a quella originariamente proposta.

Tuttavia la domanda è infondata nel merito e non può essere accolta.

Gli attori hanno dedotto che il tasso contrattualmente convenuto, pari al 3,576%, era diverso da quello effettivamente utilizzato per il calcolo delle rate e ciò sulla scorta di una perizia di parte allegata in primo grado in cui in particolare il perito di parte [REDACTED] aveva sostenuto che il tasso effettivamente applicato era pari al 3,632% e che i tassi erano stati incrementati in maniera non esplicita in funzione della sola iniziativa del mutuante e perciò non prevedibile e non conoscibile da parte del mutuatario .

In realtà nella sentenza di primo grado il Tribunale ha accertato, senza essere in alcun modo contraddetto, che *“il contratto prevedeva un TAN pari al 3,576% “salvo il diverso interesse che successivamente, per tutta la durata dell’ammortamento, risulterà in dipendenza di quanto di seguito pattuito all’art. 4 “ che fissa i criteri per la relativa determinazione”.* (vedi pag 1 della sentenza impugnata).

In particolare il contratto stabilisce che il tasso del 3,576% sarebbe rimasto



fermo fino alla 12^a rata, divenendo poi variabile modularmente per tutta la durata del finanziamento e pari al tasso Euribor a sei mesi tasso 360 maggiorato 1,500 punti annui, con possibilità, ogni due anni, per la parte mutuataria, di ottenere l'applicazione del tasso fisso oppure quella del tasso variabile, opzione che non è stata esercitata dalla parte.

Al quarto comma dell'articolo si specifica che "stante quanto sopra pattuito le predette rate mensili sono soggette a variabilità e la parte mutuataria dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto dell'adeguamento che la banca mutuante, sulla base delle opzioni della parte mutuataria, è autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell'interesse che, determinato ad ogni singola rata applicando l'equivalente mensile, arrotondato al terzo decimale del tasso su base semestrale (nominale annuo diviso due), sarà rilevato:..... in caso di applicazione di tasso variabile Euribor 6 mesi tasso 360 il quarto giorno lavorativo antecedente il 1 gennaio per le rate scadenti: l'ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno immediatamente successivi; quarto giorno lavorativo antecedente il 1 luglio per le rate scadenti: l'ultimo giorno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre immediatamente successivi.... Qualora i dati concernenti il tasso Euribor non venissero come sopra pubblicati nel giorno di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità, arrotondamenti e maggiorazioni il valore dell'Euro Libor a sei mesi rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano "Il Sole 24 ore" od altro quotidiano equipollente o dalla pagina Reuters Libor 01 pubblicata cura della British Bankers Association. Si allega al presente atto sotto la C, omessane la lettura per espressa, concorde volontà dei comparenti, il piano di ammortamento debitamente firmato dai comparenti stessi e da me notaio, nel quale sono evidenziate le quote del capitale stesso, comprese le singole rate di ammortamento convenuto. Dallo stesso piano di ammortamento risulta anche il capitale residuo viene a determinarsi mese per mese a seguito dell'ammortamento. Le suddette rate mensili comprenderanno oltre la quota di capitale rispettivamente indicato nel piano di ammortamento allegato, gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento



dello stesso come sopra previsto.....”.

La parte non ha contestato la validità di detta clausola, che richiama criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non determinati unilateralmente dalla banca, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (vedi Cass. civ. n° 17110/19, n° 8028/18).

Il calcolo in base al quale il perito ha affermato che sarebbe stato applicato un tasso diverso da quello pattuito è inattendibile, in quanto si basa solo sul tasso iniziale e non considera minimamente le variazioni successive ai primi 12 mesi contemplate dal contratto ed inoltre si fonda sull'erroneo presupposto che l'ammortamento alla francese comporterebbe un incremento del tasso di interesse previsto nel contratto per via della trasformazione del tasso da capitalizzazione semplice a capitalizzazione composta, conseguendone l'indeterminatezza del tasso.

In proposito la prevalente giurisprudenza di merito, cui il Collegio aderisce, ha sostenuto che *“il piano di ammortamento a rate costanti (cioè alla “francese”) non importa né indeterminatezza del tasso, né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota capitale ed una quota di interessi, calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente”.*

(Cfr fra le più recenti Brescia n° 1597/19, Trib. di Pisa n° 112/20, Trib. di Rimini n° 13/20 , Trib. Roma n° 15943/19, Trib. Roma n° 909/19, in De Jure Trib. Torino n° 605/19).

Dalla clausola così come sopra riportata si evince che il tipo di ammortamento era stato esplicitato nel contratto e sia il contratto sia il piano di ammortamento erano stati sottoscritti dalle parti.



Infine, contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, in ottemperanza alla delibera CICR 4/3/2003 all'art. 9, nel contratto (doc. 2 dell'appellata) è specificato pure l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC/TAEG) pari al 4,75%, che, nel successivo accordo transattivo intervenuto fra le parti in data 20/5/2016, è stato nuovamente precisato nella misura del 2,779% (vedi doc. 3 dell'appellata), non potendosi quindi imputare alla Banca il mancato rispetto di tale regola di trasparenza.

Il secondo motivo di appello è invece inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..

Infatti parte appellante non ha opposto una critica specifica alla motivazione con cui il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di usurarietà dei tassi. Il Tribunale ha motivato la decisione sulla questione come segue: *“alla luce delle deduzioni del CTP di parte attrice, sia il tasso d'interesse nominale annuo (TAN pari al 3,576%) sia il tasso di mora pari al 6,576%), risultano inferiori al tasso soglia di riferimento (pari al 7,95%).*

Sicché è proprio quanto affermato dalla stessa parte attrice a mezzo della CTP che consente di escludere l'usurarietà della pattuizione e, al contempo, di ritenere del tutto superflua la nomina di un c.t.u., alla luce degli esiti della perizia di parte che si presume siano ritenuti corretti e attendibili da parte attrice.

D'altronde, sono da ritenersi infondate ulteriori argomentazioni che fondano la pretesa usurarietà della pattuizione contrattuale sulla sommatoria tra interessi moratori e commissione di estinzione anticipata del mutuo. In disparte il carattere eventuale dell'operatività di detta commissione, di cui non emerge l'applicazione nel caso di specie, questo giudice ritiene che la sopra citata sommatoria debba comunque essere esclusa in astratto, stante la differente funzione sottesa al tasso di interesse moratorio e alla commissione di estinzione anticipata. Difatti, poiché quest'ultima è volta ad indennizzare la banca del mancato conseguimento degli interessi corrispettivi sul capitale residuo, in ragione dell'anticipata estinzione del mutuo. Sicché detta commissione non può trovare applicazione agli eventuali ratei che dovessero risultare non cor-



risposti al momento dell'estinzione del rapporto, per i quali maturerebbero unicamente gli interessi moratori".

A fronte di tale articolata motivazione, la parte si è limitata esclusivamente a lamentare la mancata ammissione della c.t.u. contabile, sostenendo che la stessa non fosse esplorativa in ragione delle allegazioni effettuate e della perizia di parte, censure del tutto inidonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata.

Per tali motivi è evidente che non possa essere accolta l'istanza di CTU contabile in quanto irrilevante ai fini della decisione.

L'appello va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui alle voci del D.M. 55/14, scaglione di valore da € 26.000,00 a €52.000,00, considerato il valore della domanda ed il corrispondente grado di complessità delle questioni trattate

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 1435 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, così provvede:

- 1) respinge l'appello;
- 2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in complessivi € 9.515,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.

Così deciso in Roma il 03/06/2020

Il Consigliere est.

Dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba

Il Presidente

Dott. Ettore Capizzi

